

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2024
581/2024/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE SAN FILIPPO DEL MELA
220KV, NELLA DISPONIBILITÀ DI A2A ENERGIEFUTURE S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1322^a riunione del 27 dicembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2020, 269/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 741/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 741/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2023, 502/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 502/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2024, 437/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2024/R/eel);
- la comunicazione di A2A Energiefuture S.p.A. (di seguito anche: A2A Energiefuture), del 17 giugno 2024, prot. Autorità 42725, di pari data (di seguito: prima comunicazione A2A);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 25 settembre 2024, prot. Autorità 67797, del 26 settembre 2024 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 26 settembre 2024, prot. Autorità 67786, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 31 ottobre 2024, prot. Autorità 76495, di pari data (di seguito: seconda comunicazione A2A);

- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito: DIME) dell’Autorità, del 6 dicembre 2024, prot. Autorità 85184, di pari data (di seguito: lettera DIME);
- la comunicazione di A2A Energiefuture, dell’11 dicembre 2024, prot. Autorità 86607, del 12 dicembre 2024 (di seguito: terza comunicazione A2A).

CONSIDERATO CHE:

- con la prima e la seconda comunicazione Terna, Terna, tra l’altro, si è espressa in merito alle condizioni di essenzialità della centrale San Filippo del Mela per l’anno 2025; la prima comunicazione Terna è stata trasmessa ai sensi del comma 65*bis*.3 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), mentre la seconda comunicazione Terna fa seguito alla prima comunicazione A2A;
- con la deliberazione 437/2024/R/eel, in relazione all’anno 2025, l’Autorità ha definito i parametri tecnico-economici rilevanti per l’applicazione del regime alternativo, di cui all’articolo 65*bis*, alle risorse di produzione abilitate nella disponibilità di specifici utenti del dispacciamento, ivi inclusa A2A Energiefuture; quest’ultima società non ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere, con riferimento all’anno 2025, il contratto di cui al comma 65*bis*.2;
- con la seconda comunicazione A2A, come modificata e integrata con la terza comunicazione A2A a seguito della lettera DIME, A2A Energiefuture ha avanzato richiesta di ammissione al regime di reintegrazione della centrale San Filippo del Mela, per l’anno 2025; nella menzionata istanza di ammissione al regime di reintegrazione, A2A Energiefuture ha:
 - evidenziato che la centrale necessita nell’anno 2025 di interventi per il prolungamento della vita utile e per il miglioramento della relativa disponibilità (di seguito: interventi 2025);
 - richiesto che, ai fini della determinazione del costo per ammortamento e remunerazione del capitale degli interventi 2025, sia applicato un periodo di ammortamento corrispondente al lasso temporale compreso tra l’inizio dell’ammortamento e il giorno 31 dicembre 2025;
 - segnalato alcune criticità in relazione a una delle unità di produzione dell’impianto San Filippo del Mela 220kV;
- con riferimento alla centrale San Filippo del Mela di A2A Energiefuture, composta dagli impianti San Filippo del Mela 220kV e San Filippo del Mela 150kV, l’elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 valido per l’anno 2025, predisposto e pubblicato da Terna ai sensi del comma 63.1, include esclusivamente l’impianto San Filippo del Mela 220kV; ciò è coerente con il fatto che, anche considerando le criticità segnalate da A2A Energiefuture rispetto a una delle unità di produzione di quest’ultimo impianto, lo stesso risulta sufficiente per rispettare le condizioni di essenzialità evidenziate da Terna con la prima comunicazione Terna;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall’Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento

dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- limitare all'impianto San Filippo del Mela 220kV la valutazione dell'istanza di ammissione al regime di reintegrazione formulata da A2A Energiefuture con la seconda e la terza comunicazione A2A, essendo l'unico impianto della centrale San Filippo del Mela incluso nell'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 per l'anno 2025.

RITENUTO CHE:

- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, sia possibile valutare positivamente l'ipotesi di ammettere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'impianto San Filippo del Mela 220kV al regime di reintegrazione, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime per l'anno 2025 piuttosto che stabilire che sia espunto dall'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- accogliere, limitatamente all'impianto San Filippo del Mela 220kV, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2025 di cui alla seconda e la terza comunicazione A2A, con le seguenti previsioni e precisazioni:
 - con riferimento a ciascun cespite che, contestualmente, sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione e sia incluso nel novero degli interventi 2025, è applicato un periodo di ammortamento, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15, pari al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il 31 dicembre 2025, nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 65 della stessa deliberazione preveda che il periodo di ammortamento termini successivamente;
 - gli interventi per i quali, ai fini dell'applicazione del regime di reintegrazione, è stato previsto l'ammortamento accelerato con le deliberazioni 269/2020/R/eel, 741/2022/R/eel e 502/2023/R/eel, rispettivamente entro gli anni 2022, 2023 e 2024, sono esclusi dal calcolo del corrispettivo di reintegrazione dell'impianto San Filippo del Mela 220kV per l'anno 2025, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati;
 - fatto salvo quanto sopra stabilito rispetto ai cespiti inclusi nel novero degli interventi 2025 e quanto previsto da precedenti deliberazioni con riferimento a cespiti soggetti ad ammortamento accelerato in anni precedenti al 2025, si applicano integralmente le disposizioni sulla determinazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito riconosciuto di cui

all'articolo 65 della deliberazione 111/06 e il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;

- il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 applicato all'impianto San Filippo del Mela 220kV per l'anno 2025 è pari al tasso definito per il medesimo anno con la deliberazione 437/2024/R/eel;
- ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2025, la parte dei costi indiretti, delle spese generali e dei ricavi indiretti da attribuire all'impianto San Filippo del Mela 220kV è calcolata ai sensi del comma 65.26, fatto salvo quanto previsto al comma 65.27;
- in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2025, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
- qualora, a seguito di provvedimenti futuri, l'impianto San Filippo del Mela 220kV risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2025, l'eventuale corrispettivo di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo all'anno 2025 sarà determinato escludendo i cespiti relativi agli interventi 2025, come previsto per casi come questo dalla deliberazione 111/06, in quanto già ammortizzati ai fini del regime di reintegrazione;
- nel caso in cui l'impianto San Filippo del Mela 220kV non risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2025, ai cespiti relativi agli interventi 2025 sarà applicato quanto previsto dalla deliberazione 111/06 per le immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato

DELIBERA

1. di accogliere parzialmente l'istanza avanzata da A2A Energiefuture S.p.A. con la seconda comunicazione A2A, come modificata e integrata dalla terza comunicazione A2A, prevedendo che, per le ragioni e nei termini esplicitati in premessa, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 per l'anno 2025 sia limitata all'impianto San Filippo del Mela 220kV;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e ad A2A Energiefuture S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini